

PROCEDURA – GG DG Pr 35

POLITICA WHISTLE BLOWING



Revisione	Data	Redatta	Verificata	Approvata	Descrizione modifiche
0.0	22/09/17				Prima emissione
1.0	16/03/22				Revisione completa
2.0	12/05/23				Modificato punto 3.2
3.0	15/12/23				Revisione completa

Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. SOGGETTI SEGNALANTI.....	3
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
4. REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI.....	5
5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
7. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI.....	7
8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
9. TUTELA DA RITORSIONI.....	10
10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.....	10
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	11
13. DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	12
14. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE.....	12
15. DISPOSIZIONE FINALE.....	12

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing ("Procedura Whistleblowing") è di descrivere le modalità operative inerenti alla gestione delle segnalazioni ricevute dalla società ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, definendo attività e ruoli degli attori coinvolti.

Il D.lgs. n. 24/2023 si pone l'obiettivo di proteggere le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e normative nazionali, anche in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

2. SOGGETTI SEGNALANTI

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 24/2023, sono legittimate ad effettuare le segnalazioni di violazioni, le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo della società:

- **dipendenti che prestano la propria attività lavorativa presso la società:**
 - a tempo parziale, intermittente, determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
 - a prestazione occasionale.
- **lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti e tirocinanti** che prestano la propria attività presso la società;
- **partner e fornitori;**
- **le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** presso la società;

La tutela delle persone segnalanti è applicata anche qualora la segnalazione sia effettuata nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il rapporto di lavoro (o di uno dei predetti tipi di rapporto giuridico con la società);
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

I segnalanti, così individuati, saranno tutelati dalla società mediante le misure di protezione applicate ai sensi del Capo III del D.lgs. 24/2023 e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 12 D.lgs. 24/2023), della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 24/2023), del divieto di ritorsione (art. 17 D.lgs. 24/2023) e delle limitazioni della responsabilità (art. 20 D.lgs. 24/2023).

Le tutele previste, si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, in quanto potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione:

- **facilitatori**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- **persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;**
- **enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lavora;**

- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. colleghi della stessa area operativa);
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività della società.

Per **violazioni** si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione e che consistono:

- in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché in illeciti posti in essere in determinati settori rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali.

Settori a **titolo esemplificativo**:

- *Servizi, prodotti e mercati finanziari;*
- *Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
- *Sicurezza dei trasporti;*
- *violazione della normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy) e sicurezza IT.*

- in reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal modello 231.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra.

Rientrano anche quelle violazioni non ancora commesse, ma che si ritenga che possano esserlo sulla base di elementi concreti, come irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una violazione.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni:

- rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate
- notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
- le violazioni per le quali sono già previste apposite procedure di segnalazione disciplinate dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del Decreto, nonché le segnalazioni afferenti a determinati settori per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di riferimento di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), e commi 3 e 4 del Decreto

Ricordiamo di fare attenzione di riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utile per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, ovvero:

- descrivere con precisione la condotta illecita oggetto della segnalazione
- indicare le generalità del soggetto e/o ufficio ritenuto responsabile della condotta illecita
- descrivere le circostanze di tempo e luogo della condotta illecita
- allegare tutti i documenti disponibili a supporto della segnalazione

4. REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni:

- devono essere effettuate in **buona fede**
- devono essere **circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi**
- devono riguardare **fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala**
- devono contenere tutte le **informazioni necessarie** per individuare gli autori della condotta illecita.

Come evidenziato nelle Linee Guida dell'ANAC, non sono considerate informazioni segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni già di pubblico dominio e le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o voci poco attendibili.

Si raccomanda di utilizzare il canale di segnalazione interno in modo responsabile, evitando di effettuare comunicazioni infondate o in malafede, in quanto tali azioni potrebbero comportare conseguenze legali o disciplinari.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La società ha previsto, in conformità con la normativa, un **canale di segnalazione interno informatico** fornito da soggetto terzo, che opera in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti GDPR), dotato di strumenti di crittografia, atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle segnalazioni è affidata *temporaneamente* a dei soggetti interni autonomi, autorizzati, competenti e debitamente formati, fino ad incarico formale *all'Organismo di Vigilanza* (previsto dal D.lgs. 231/01) che sarà deputato a gestire le segnalazioni ricevute dall'Azienda.

La procedura garantisce che la gestione delle segnalazioni venga affidata a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi.

Qualora le segnalazioni riguardino una condotta del nucleo dedicato a gestire la segnalazione, le stesse dovranno essere inviate direttamente ad ANAC, tramite le procedure dedicate.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione avviene tramite il **canale informatico interno**, ovvero su piattaforma in cloud, raggiungibile dal link <https://gallyspa.smartleaks.cloud/#/> e tramite sito istituzionale a favore dei potenziali soggetti esterni segnalanti.

Il Segnalante, durante la procedura di segnalazione, può prendere atto di una serie di indicazioni, contenute nella piattaforma informatica:

- *La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima, quindi il soggetto segnalante potrà decidere di inserire o meno il nome, cognome e i recapiti;*
- *Le segnalazioni verranno gestite in maniera tale da garantire e rispettare la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati e l'anonimato dei dati identificati del segnalante;*
- *La segnalazione anonima sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza dell'identità del segnalante;*
- *Controllare con regolarità, tramite la sezione della piattaforma dedicata, lo status della segnalazione ed interloquire con la società, anche rispondendo ad eventuali domande*

La piattaforma informatica garantisce, come da normativa, le diverse modalità di segnalazione al segnalante:

- tramite compilazione del modulo inviando una **segnalazione in forma scritta** – tramite il pulsante **"Invia una segnalazione"**.
- tramite una **segnalazione in forma orale**, allegando un file audio registrato nell'apposita sezione presente all'interno del medesimo canale informatico.

La segnalazione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- Generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il sistema informatico, una volta ricevuta la segnalazione, provvede a generare un codice univoco-identificativo della segnalazione, che dovrà essere custodito in sicurezza dal soggetto segnalante, a conferma di avvenuta ricezione al soggetto segnalante entro 7 giorni.

Il segnalante potrà seguire l'iter della segnalazione mediante la sezione presente in piattaforma inserendo il codice rilasciato dalla piattaforma contestualmente all'invio della segnalazione, avendo la possibilità di integrare la segnalazione e di rispondere, mediante la sezione "**Commenti**" del medesimo canale informatico, ad eventuali richieste del gestore delle segnalazioni.

Ogni segnalazione ricevuta da un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni autorizzato, per cui al di fuori del suddetto canale, potrà essere inviata sempre tramite modulo scritto – tramite il pulsante "**Invia una segnalazione**".

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza nonché del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e, ove applicabile, 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

7. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

Qualora, in fase di istruttoria, ovvero in fase di valutazione preliminare si riscontrino l'insussistenza delle condizioni essenziali previste per la segnalazione e per le relative tutele accordate al segnalante, la stessa sarà ritenuta inammissibile dandone motivata comunicazione al segnalante.

In particolare, la segnalazione è considerata inammissibile ed è direttamente archiviata nelle seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate di cui nell'art. 2, comma 1 lett. a), del Decreto e richiamate nell'art. 3 delle presenti Linee guida;
- b) manifesta insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per l'effettuazione della segnalazione;
- c) manifesta incompetenza della società sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;

- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, indicati all'art. 5 della presente procedura.

Nei casi di cui alle lettere d) ed f), ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il gestore delle segnalazioni può chiedere al segnalante eventuali elementi integrativi, mediante il canale informatico dedicato.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore della segnalazione avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi. Il gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, chiedendo alla medesima le integrazioni necessarie per le finalità istruttorie.

Nel corso della disamina istruttoria la persona coinvolta – e cioè la persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata – può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Restano fermi gli obblighi di riservatezza in particolare nell'ambito di fattispecie di possibile rilevanza penale.

All'esito dell'istruttoria - e fuori dai casi di archiviazione per le ragioni di inammissibilità - il gestore delle segnalazioni dà seguito alla segnalazione adottando le misure necessarie.

Qualora la segnalazione abbia da oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il gestore delle segnalazioni archivia la medesima e ne dispone l'immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziandone il carattere di segnalazione di cui al Decreto e dunque l'adozione delle cautele atte a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, restando disponibile a fornire all'Autorità giudiziaria, ove richiesto, il nominativo del segnalante o eventuali ulteriori elementi istruttori.

Nel caso in cui si provveda all'inoltro della segnalazione all'Autorità competente, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse dal segnalante medesimo all'Autorità giudiziaria.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti di rilievo disciplinare, il gestore delle segnalazioni ne dispone l'archiviazione e la trasmissione all'ufficio competente.

Il gestore delle segnalazioni provvede a fornire riscontro alla segnalazione, dandone comunicazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro è finalizzato a comunicare al segnalante le informazioni relative al seguito dato alla segnalazione e cioè l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate o da adottare.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, anche indirettamente, non sono rivelate, senza il consenso espresso del segnalante medesimo, a persone diverse da quelle incaricate per la gestione delle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale e del procedimento innanzi alla Corte dei conti l'obbligo di riservatezza è garantita nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso il gestore delle segnalazioni provvede ad avvisare previamente la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni per le quali si ritiene necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Medesimo avviso alla persona segnalante è dato altresì, nella procedura di segnalazione interna, quando la rivelazione della sua identità nonché le informazioni dalle quali può evincersi, anche indirettamente, tale identità sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, previo consenso espresso del segnalante stesso.

La richiesta di svelamento dell'identità avverrà tramite piattaforma attraverso la sezione **"Commenti"** con opportuna motivazione. Il soggetto segnalante tramite la medesima sezione, potrà fornire o meno il consenso allo svelamento dell'identità.

In caso di mancato consenso, il gestore della segnalazione sarà obbligato ad archiviare il caso o a valutare di inoltrare la segnalazione alle autorità o uffici competenti.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è assicurata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. La tutela della riservatezza è altresì assicurata in favore del facilitatore, e cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. TUTELA DA RITORSIONI

Nei confronti del segnalante e degli altri soggetti indicati al paragrafo 2 non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione – intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto – o misura discriminatoria, anche tentata o minacciata, per motivi collegati alla segnalazione e che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano un pregiudizio ai soggetti tutelati.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, ovvero il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti che vengano riconosciuti come aventi carattere ritorsivo sono considerati nulli.

L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla società interessata.

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il segnalante e gli altri soggetti indicati al paragrafo 2 non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare quando diffonde informazioni coperte dall'obbligo di segretezza, rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.p.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La limitazione di responsabilità si applica anche per comportamenti, atti o omissioni poste in essere dall'ente o dalla persona se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la

violazione (non superfluo).

L'esenzione da responsabilità opera solo se sussistono alcune condizioni, quali:

- l'acquisizione delle informazioni o l'accesso ai documenti è avvenuto in modo lecito (es. il segnalante ha fatto le copie di atti/accede alla e-mail di un altro collega con il suo consenso);
- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione (non è integrato il presupposto, ad esempio, in caso di fini vendicativi o opportunistici).
- il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che rientrassero nell'oggetto delle segnalazioni, avendo altresì effettuato la segnalazione secondo le modalità previste dalla presente procedura.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle Autorità competenti, è effettuato dalla società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, a norma del GDPR e del Codice e, ove applicabile, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Agli interessati viene fornita dalla società apposita informativa, contestualmente all'invio della segnalazione tramite modulo nella piattaforma oppure in una sezione dedicata sul proprio sito internet, in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR. Gli stessi possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 101/2018.

La società garantisce un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dai trattamenti effettuati, sullabase di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando l'attivazione in via prioritaria del canale interno alla società, la persona segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC. Il ricorso al canale esterno è consentito qualora ricorra una delle seguenti condizioni espressamente previste:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi delle disposizioni precedenti, ma la stessa non ha avuto seguito;
- b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La procedura per la segnalazione attraverso il canale esterno è disciplinata dalle Linee guida

emanate dalla competente Autorità (ANAC).

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale o mediante un incontro diretto, secondo le modalità fissate con le medesime Linee guida ANAC.

Il gestore della segnalazione provvede a trasmettere all'ANAC, mediante la procedura prevista dalla stessa Autorità, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali segnalazioni esterne erroneamente pervenute alla società, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

13. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il soggetto segnalante ha la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica sulle condotte illecite commesse dall'azienda, beneficiando delle protezioni previste dal Decreto, qualora:

- non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze.

14. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE

Il soggetto segnalante può denunciare alle Autorità competenti le violazioni commesse o che potrebbero essere commesse dall'azienda, in applicazione delle garanzie previste dal Decreto.

15. DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida si applicano le disposizioni contenute nel Decreto nonché nelle Linee guida ANAC.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: soggetti che segnalano illeciti

GALLY S.P.A. SU nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 24 del 10 Marzo 2023 in materia di Whistleblowing.

Base giuridica del trattamento:

- Dati personali trattati nella procedura di “whistleblowing” del segnalante e dei soggetti terzi connessi:
 - o dati comuni: nome, cognome, ruolo lavorativo etc., memorie difensive, contenuto della segnalazione (b.g. obbligo di legge art. 6 par. 1 lett. c – consenso del soggetto interessato art. 6 par. 1 lett. a);
 - o dati particolari (ossia le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale o relativi alla salute (b.g. obblighi specifici del Titolare in materia di diritto del lavoro art. 9 par. 2, lett. b - accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria art. 9 par. 2 lett. f GDPR);
 - o dati personali relativi a condanne penali e reati (b.g. obbligo di legge art. 6 par. 1 lett. c - art. 10 GDPR)

Finalità di trattamento: i Suoi dati personali e dei soggetti connessi alla segnalazione, verranno trattati per le seguenti finalità connesse alla procedura di whistleblowing:

- Adempimenti obbligatori per legge, secondo quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 e successive modifiche (b.g. obbligo di legge)
- Acquisizione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura (b.g. obbligo di legge)
- Attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti (b.g. obbligo di legge)
- Comunicazione della segnalazione, nonché di eventuali dati personali identificativi a soggetti terzi competenti e autorizzati o autorità competenti (b.g. consenso del soggetto interessato)
- Disvelamento dell'identità del segnalante ai fini di difesa dell'incolpato (b.g. consenso del soggetto interessato)
- Gestione della segnalazione tramite linea telefonica registrata o altro sistema di messagistica vocale, nonché al fine di documentare la segnalazione in un incontro diretto (b.g. consenso del soggetto interessato)
- Attività di indagine difensiva per ricercare e individuare elementi di prova per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (b.g. interesse legittimo)

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione della segnalazione, il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Il trattamento dei dati personali basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) non è obbligatorio, il loro conferimento è facoltativo e pertanto ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento. Il mancato consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito al procedimento disciplinare alla segnalazione in forma orale e a documentare la segnalazione nell'incontro diretto.

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici,
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati in caso di necessità per l'espletamento dei servizi richiesti, a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione della segnalazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestore della segnalazione, società incaricata per la gestione della piattaforma); consulenti esterni coinvolte nell'attività di istruttoria (es. studi legali); all'esito dell'eventuale istruttoria alle autorità competenti per l'avviso del procedimento (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC) con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- **dati whistleblowing:**
 - o tutte le segnalazioni e la documentazione relativa alla loro gestione saranno conservati non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo contestazioni dei soggetti coinvolti

Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, ferme eventuali limitazioni derivanti dalle disposizioni cogenti, ovvero ai sensi dell'art. 2-undecies del d.lgs. 101/2018, si prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. L'interessato ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento.

Può esercitare i suoi diritti inviando una mail gally.cont@gally.it o inviando richiesta scritta ai recapiti sopra specificati.

Inoltre, l'interessato nel caso ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore può proporre reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679 oppure presentare una segnalazione ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 101/2018.

Volpiano (TO), li 15/12/2023